

ALLEGATO
alla Determinazione n. 101/SP
Comune di Calenzano

Bando per assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/98, della Delibera di G.R.T. n 402 del 30/03/2020 e della Delibera di G.M. n.103 del 07/07/2020. **Anno 2020**

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

RENDE NOTO

che dal **10 luglio 2020 e fino alle 24:00 del 10 agosto 2020**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di apertura del bando:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure essere cittadino di altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
 - b) avere residenza anagrafica a Calenzano, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; in caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio; è possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;
 - c) essere titolari (o componenti del nucleo familiare del titolare) di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza con l'esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1,A8,A9 (art.1, comma 2 L.431/98). Saranno ammesse anche le domande dei partecipanti non intestatari del contratto di locazione qualora gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato e producano idonea documentazione giustificativa del diritto al subentro nel contratto;
 - d) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
 - e) non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia); l'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come prevista dalla L.R.T. n.2/2019 all'art.12 comma 8 ("i comuni non possono assegnare alloggi tali da originare sovraffollamento, con complessivamente 2 o più persone a vano utile");
 - f) la disposizione di cui alla lettera e) non si applica quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - 1)- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - 2)- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
 - 3)- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 - 4)- titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - g) non superare il limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare dichiarati a fini ISE, entrambi rilevabili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
 - h) essere in possesso di Attestazione ISEE che riporti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € **28.770,41**: per gli studenti universitari la D.S.U. per il calcolo dell'ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'Attestazione, e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è determinata la collocazione nelle seguenti fasce:
- Fascia "A":**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € **13.391,82** (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020);

Incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 e l'importo di € **28.770,41**;

Incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;

Valore **ISEE** entro il limite di € **16.500,00**.

Il richiedente, in caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone di locazione, dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure da altre fonti di sostentamento: in questo caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le attesti tramite il modulo previsto.

Verranno inoltre considerate ammissibili le domande, in presenza di reddito complessivo lordo (compresi i redditi esenti ai fini IRPEF), anche rilevato da DSU, superiore al canone annuo, senza necessità di altra certificazione di assistenza economica, calcolando il contributo considerando un valore ISE pari al valore di due (2) pensioni minime INPS stabilito, per l'anno 2020, in € 13.391,86 (*punto 1.1 circolare INPS 147 dell'11.12.2019*).

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello previsto dalla normativa sulla dichiarazione ISE/ISEE (D.P.C.M. 5.12.2013 n.159).

Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi

Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art.4 - Autocertificazioni e presentazione di documenti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando tranne che per i seguenti documenti che devono essere presentati in copia:

- contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato, qualora non già in possesso dell'ufficio casa;
- ricevute di pagamento del canone mensile o documenti equipollenti;
- permesso o carta di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario;

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e corredati da tutta la necessaria e idonea documentazione, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: calenzano.protocollo@postacert.toscana.it. con allegata copia del documento di identità in corso di validità, o compilate e inviate tramite la procedura online (Sportello Telematico).

Art. 6 – Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore **24:00 del 10 agosto 2020** pena l'esclusione.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

Il Servizio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, in fase d'istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronее o incomplete.

Responsabile del procedimento è la signora Patrizia Geatti del Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa – tel. 0558833423, indirizzo mail: p.geatti@comune.calenzano.fi.it -

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, entro il 30 settembre dell'anno in corso, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La graduatoria sarà distinta in due fasce A e B, formulate secondo i criteri specificati all'art.1 del presente bando.

All'interno delle fasce le domande saranno inserite sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone sull'ISE ed in subordine secondo l'ordine di presentazione delle domande così come risultante dal numero di protocollo.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile proporre opposizione alla Commissione per la formazione della graduatoria ERP e per la Mobilità tra assegnatari ERP, tramite procedura online (Sportello Telematico), inderogabilmente entro lo stesso termine di 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, a pena di inammissibilità.

Dopo le decisioni sulle eventuali opposizioni prese da parte della Commissione competente, sarà approvata la graduatoria definitiva e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Art. 8 – Validità della graduatoria.

La graduatoria è valida per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2020.

Art. 9 – Modalità di assegnazione ed entità dei contributi.

Il contributo è commisurato fino ad un massimo di € 3.100,00 per la fascia A ed € 2.325,00 per la fascia B.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo sarà erogato nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con finanziamenti del Comune di Calenzano, in relazione alle risorse disponibili.

Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi agli aventi diritto in misura inferiore al 100% del contributo spettante per entrambe le fasce in modo che la percentuale di erogazione in fascia "B" non superi quella della fascia "A".

Come stabilito dalla deliberazione G.R.T. n. 402/2020 e dalla deliberazione G.M. n. 103 del 07/07/2020 l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.

Nel caso di beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza il "contributo teorico spettante", calcolato come sopra specificato, verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

I beneficiari della "misura straordinaria per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica covid-19" possono presentare domanda per il Bando contributo affitto 2020; la somma erogata quale *misura straordinaria* sarà considerata nel calcolo dell'importo spettante in base al Bando contributo affitto 2020;

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata ai limiti di erogazione fissati e alla disponibilità delle risorse.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Art. 10 – Obblighi a carico dei richiedenti.

Il contributo sarà erogato successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone di affitto a seguito della regolare presentazione delle ricevute di pagamento o dei bonifici effettuati a favore dei locatori o delle attestazioni dei pagamenti rilasciate dai proprietari degli immobili in forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio. La documentazione dovrà essere prodotta entro le seguenti scadenze:

per il primo semestre 2020 entro il 30 novembre 2020;

per il secondo semestre 2020 entro il 31 gennaio 2021.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate alcune ricevute, il contributo verrà ridotto escludendo le corrispondenti mensilità.

Entro le stesse scadenze andrà prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o la comunicazione del proprietario da cui risulti l'opzione per la cedolare secca.

I richiedenti sono tenuti alla presentazione della dovuta documentazione senza ulteriori solleciti da parte degli uffici comunali.

Il Comune provvederà alla liquidazione del saldo del contributo spettante, di norma successivamente al ricevimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana.

Art.11 – Erogazione del contributo in caso di morosità.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di erogare al locatore dell'immobile il contributo spettante al conduttore moroso. Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il locatore elenchi i canoni mensili non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitto dell'anno 2021.

Art. 12 – Casi Particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo verrà erogato agli aventi diritto al subentro e/o, in mancanza, agli eredi che dovranno esercitare il diritto a ricevere il contributo loro spettante entro il 31 gennaio 2021, previa presentazione delle ricevute di pagamento. Unitamente alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente gli eredi dovranno presentare dichiarazione che attesti il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di stipula del contratto di locazione nell'anno 2020, il richiedente dovrà presentare, insieme alla domanda per il contributo, le copie delle ricevute di pagamento del canone decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Art 13 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, del D.P.C.M. 5.12.2013 n.159 e del Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui questa abbia causato l'erogazione di un contributo altrimenti non ottenibile, al dichiarante sarà richiesta la restituzione del contributo indebitamente percepito e irrogata una sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122.

Il Comune nei casi in cui siano state riscontrate nelle domande degli anni precedenti irregolarità riguardanti la veridicità delle attestazioni ISE e siano stati erogati indebitamente contributi, si riserva la facoltà di trattenere i contributi dovuti fino a totale copertura delle somme indebitamente percepite.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltrare segnalazioni alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti.

Art. 14 – Decadenza del diritto al contributo

E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza giustificato motivo, a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica resosi disponibile.

Art 15 – Privacy

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo conformemente al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Calenzano.

Art. 16 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., alla deliberazione di Giunta regionale Toscana n. 402/2020 e ss.mm.ii. , al D.P.C.M. 5.12.2013 n.159, al Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Delibera di G.M. n. 103 del 07/07/2020.